



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale XXXX del 2007, proposto da: XXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Lanni e Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso Angelo Fiore Tartaglia in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, n. 266;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR LAZIO – ROMA, Sezione I BIS n. 00813/2007, resa tra le parti, concernente CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI CARABINIERI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della difesa statale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2009 il Cons. Vito Carella e uditi per le parti gli avvocati Tartaglia e l'avv. dello Stato Varrone;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- L'odierno appellante - volontario in ferma breve triennale delle Forze Armate con decorrenza 10.12.2002 - ha partecipato con risultati positivi alla procedura concorsuale per la immissione in carriera nella Polizia di Stato di 280 unità al termine della ferma triennale stessa (103° nella relativa graduatoria ed accertamenti psico-fisici sostenuti in data 23.11.2005, in attesa di esito) ed è stato incorporato dal 17.10.2005 nell'Arma dei Carabinieri (avendo *medio tempore* partecipato al concorso indetto nel 2004 ad allievo carabiniere in ferma quadriennale): in primo grado, egli ha impugnato l'annullamento del suo trattenimento in servizio presso l'Esercito disposto con provvedimento datato 18.5.2006 e comunicato con successiva nota del 15.9.2006, poiché *“non aveva completato il periodo di ferma breve triennale necessario, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 332/1997, per il successivo trattenimento in servizio e per il transito nella Polizia di Stato”*.

Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la sentenza semplificata impugnata, ha respinto il ricorso proposto dall'interessato, con condanna alle spese di lite, rilevando che:

- a mente dell'art. 7, comma 4, D.Lgs. 198/1995, la posizione di stato degli ammessi al corso per allievi carabinieri, già militari in servizio delle FF.AA., comporta la perdita del grado e la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione stessa, e, dunque, il proscioglimento dalla ferma contratta;
- il ricorrente, con una scelta personale e volontaria, ha interrotto il servizio militare temporaneo con una delle Forze Armate, iniziando un nuovo e diverso

rapporto, sempre temporaneo, con Forza di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri) in momento anteriore, come espressamente consentito dal bando di arruolamento, all'ultimazione del rapporto precedentemente instaurato;

- il non avere ultimato la ferma triennale, se non comporta effetti ai fini della intrapresa diversa carriera nell'Arma dei carabinieri (ove il ricorrente ha contratto un nuovo periodo di ferma) ha costituito invece una cesura insuperabile nell'ambito del rapporto con la Forza Armata, nel cui ambito non aveva espresso opzione al momento dell'incorporazione quale VFB per l'Arma dei Carabinieri;

- non è pertinente l'invocata applicazione dell'art. 21, D.Lgs. 82/2001, che ha introdotto, tra gli altri, il comma 15 bis, all'art. 39, D.Lgs. 196/1995, il quale prevede una diversa ipotesi (che nel caso di specie non risulta essersi verificata), che è quella della perdita della qualità di allievo, cui consegue la restituzione ai reparti di appartenenza al fine del completamento degli obblighi di servizio, previo computo dei periodi di tempo trascorsi nella predetta qualità.

2.- Con l'appello in esame, il suddetto militare ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, dando una ricostruzione diversa dei fatti e deducendo con tre articolati mezzi l'erroneità della sentenza, posto che:

- l'art. 10, comma 4, del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332, indica come presupposto necessario l'ultimazione della ferma triennale, mentre nessuna norma vieta espressamente il passaggio da una Forza Armata all'altra durante il periodo di ferma, in virtù del principio della continuità di carriera del militare, né tale transito determina novazione del rapporto di lavoro, tutelato a termini dell'art. 4 della Costituzione;

- il ricorrente, al momento del passaggio nell'Arma dei Carabinieri, non è stato affatto messo in guardia circa la conseguenza che tale spostamento poteva avere

sul suo futuro transito nella Polizia di Stato, in violazione dell'art. 97 della Costituzione e del principio di economicità delle scelte amministrative;

- l'Amministrazione ha dapprima ammesso il ricorrente al transito nella Polizia di Stato e poi, procedendo in via di autotutela, ha annullato detto provvedimento senza specificarne le ragioni di pubblico interesse.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, depositando rapporto e documenti.

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 20 ottobre 2009.

3.- Dalla suestesa esposizione in fatto emerge che il tema dibattuto è se spetti all'appellante - volontario in ferma breve dal 10.12.2002 che avrebbe completato il triennio di permanenza nelle Forze Armate il 10.12.2005 quale condizione per il transito nella Polizia di Stato a seguito della specifica selezione e dell'utile collocazione in graduatoria - l'immissione in ruolo come Agente della Polizia di Stato, nonostante costui, essendo risultato vincitore nel concorso pubblico per la ferma quadriennale indetto nel 2004, sia passato con decorrenza 17.10.2005 nell'Arma dei Carabinieri a frequentare il 118° Corso Allievi Carabinieri.

Posta in altri termini, la questione di principio è se sia utilizzabile dall'appellante - in ragione del suo *status* di precario in attesa di stabilizzazione - il servizio di volontario nell'Arma dei Carabinieri ai fini del completamento del triennio come volontario dell'Esercito per la susseguente immissione in ruolo quale Agente della Polizia di Stato.

La norma impeditiva all'immissione in servizio permanente del militare nel ruolo Agenti della Polizia di Stato, e della conseguente autotutela esercitata, è individuata dall'Amministrazione della Difesa nell'art. 10, comma 4, del citato D.P.R. n. 332 del 1997, che recita: *“L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni*

avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate”.

La Sezione ritiene l’appello fondato e la sentenza meritevole di essere riformata sotto più ordini di ragionamento, avendo i primi giudici trattato il caso come un ordinario transito tra due diversi rapporti di servizio temporaneo, da ferma breve triennale a ferma quadriennale, senza considerare l’aspetto particolare della stabilizzazione cui la prima ferma era funzionalmente preordinata.

4.- Innanzitutto, l’art. 15 del D.Lgs 8.5.2001 n.215, comma 4 bis e 4 ter aggiunti dall’art. 5 del D.Lgs 31.7.2003 n. 236, espressamente prevede che:

“4-bis. I volontari in ferma breve reclutati o ammessi alla rafferma ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ovvero dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, e i volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e non utilmente collocati nelle graduatorie per l'accesso alle carriere iniziali dallo stesso previste possono partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al compimento del terzo anno di servizio.

4-ter. I vincitori dei concorsi di cui al comma 4-bis mantengono lo status di volontario in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali ovvero dei corsi propedeutici e sono immessi nei ruoli del servizio permanente con il grado di 1° caporal maggiore, o grado corrispondente, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria del concorso e nell'ordine risultante dalla stessa”.

L'appellante è stato reclutato ai sensi del precitato D.P.R. n. 332 del 1997 e diligentemente, non avendo avuto ancora notizia certa e definitiva della sua utile collocazione nella graduatoria relativa ai 280 posti nella Polizia di Stato, ha partecipato al concorso per il transito nell'Arma dei Carabinieri, come appunto consentito dalla norma innanzi trascritta.

Ne segue, essendo tale militare utilmente incluso nella graduatoria del concorso per il transito in servizio permanente nella Polizia di Stato, che l'interessato ha per legge titolo prioritario a questa assunzione in coerenza alle norme di stabilizzazione innanzi indicate e, quindi, in modo legittimo il militare è stato inizialmente collocato nella posizione di trattenuto in attesa del passaggio nella Polizia di Stato.

Né la predetta situazione è suscettibile di essere incisa dal temporaneo arruolamento del soggetto nell'Arma dei Carabinieri quale allievo (quadriennale), a ragione del mancato completamento del vincolo triennale di ferma breve nell'Esercito, sia per la volontà di legge sopra richiamata, sia per le ulteriori considerazioni di seguito indicate.

5.- Con il D.P.R. n. 332 del 1997 (Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana) è stata introdotta una nuova procedura di arruolamento di giovani volontari in ferma breve nelle forze armate ai quali, in previsione dell'abolizione della leva obbligatoria, vengono offerte concrete prospettive di assunzione definitiva, al termine della ferma triennale, in una delle forze di polizia.

Ed invero, il citato D.P.R. 332/97 dispone, all'art. 3, commi III e IV, che l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza

demerito per almeno tre anni nelle Forze Armate, nei limiti delle vacanze di organico, e che l'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.

Ancora il successivo art. 10, comma IV, ha previsto che l'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

L'assunto dell'Amministrazione della Difesa - del mancato soddisfacimento della condizione richiesta dall'art. 1 del bando di concorso (che riproduce sostanzialmente la disposizione dell'art. 10, comma IV, sopra citato del D.P.R. n. 332 del 1997) e cioè di avere concluso, senza demerito, la ferma triennale contratta, alla cui scadenza è subordinato l'accesso nelle carriere iniziali delle FF.PP. ad ordinamento militare o civile - non può essere condiviso.

Ciò in quanto la previsione concorsuale sopra citata, ed in base alla quale i vincitori del concorso *“provenienti dalla categoria di cui alla lettera c) saranno immessi nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco non prima del termine della ferma contratta”*, non introduce un ulteriore requisito per la nomina, ma la sospende, al fine di garantire l'assetto dell'organico dell'Amministrazione della Difesa, quanto ai militari in ferma prolungata nei cui confronti permane l'obbligo di completamento prima dell'immissione nei posti messi a concorso.

Ne consegue, da un canto, che l'Amministrazione appellata - avendo concesso prima del tempo il nulla osta al passaggio nell'Arma dei Carabinieri quale allievo e, quindi, non ritenuti essenziali la presenza ed il completamento della

ferma da parte del militare ricorrente per l'assetto organico dell'Esercito - non può ora "venire contro il fatto proprio"; dall'altro, detta condizione sospensiva può cessare nei confronti di quei volontari di cui alla legge n. 332/97 che, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale, siano transitati in un ruolo che comporti s.p.e. -acquisendo così una nuova posizione di *status* e perdendo quella precedente (di volontari in ferma breve) cui era correlata la condizione dianzi richiamata - non anche nel caso di passaggio in altra forma equivalente di servizio volontario e precario, come nel caso di "Allievo".

Una diversa interpretazione della disposizione del bando in commento introdurrebbe una evidente irragionevolezza interna della stessa – traducendosi in danno nei confronti di chi si è sottoposto a valutazione di merito con esito positivo ai fini dell'avanzamento di carriera – oltre che in contrasto agli obiettivi di legge della stabilizzazione.

6.- Inoltre, deve essere anche osservato che il vincolo di ferma può cessare per la scadenza naturale del termine previsto dalla legge (nella specie, tre anni) o per lo scioglimento anticipato del rapporto di servizio (cioè, proscioglimento dalla ferma) per una delle cause espressamente e tassativamente indicate dalla legge (art. 14 D.Lgs 8.5.2001 n. 215, nel testo sostituito dall'art. 5 D.Lgs 19.8.2005 n. 197): orbene, nel caso di specie, non si è verificata né l'una né l'altra circostanza, atteso che la ferma, sia pure per meno di due mesi, non era ancora scaduta e neppure risultano essere intervenuti in vicenda una specifica domanda dell'interessato oppure un provvedimento di proscioglimento, né alla data del 17.10.2005 (di passaggio a frequentare il suddetto 118° Corso), né a quella del 18.5.2006 (di esercizio dell'autotutela in luogo del trattenimento disposto), o, perlomeno, l'Amministrazione della Difesa non ne accenna nel suo rapporto.

Vale a dire – poiché a termini dell'art. 14 precitato l'assunzione nella stessa Forza Armata ma con grado diverso o in altra Forza Armata e Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare deve verificarsi successivamente al proscioglimento dalla ferma - il militare interessato deve essere considerato agli effetti giuridici in continuità di servizio volontario, sia pure a diverso titolo ma sempre dalla caratteristica di volontario, avendo assunto soltanto un nuovo vincolo di servizio temporaneo (quadriennale) in continuità con la precedente ferma nella qualità di allievo nell'Arma dei Carabinieri.

Ne deriva – alla luce dell'unicità del servizio militare volontario- che l'Amministrazione della Difesa non poteva omettere di nominare l'appellante sul posto di agente di Polizia del quale era risultato vincitore ed il proscioglimento, a termini del ripetuto art. 14 del D.Lgs n. 215 del 2001, avvenire da parte dell'Arma dei Carabinieri per l'assunzione in servizio presso la Polizia di Stato.

7. - Per le considerazioni tutte sopra esposte l'appello va accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto anche il ricorso di primo grado. Sussistono giusti ed equi motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, a ragione della natura e complessità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado. .

Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori:

Pier Luigi Lodi, Presidente FF
Giuseppe Romeo, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Vito Carella, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione